



## **RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2<sup>a</sup> E 3<sup>a</sup> RIUNITE**

(2<sup>a</sup> - GIUSTIZIA)

(3<sup>a</sup> - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI BALBONI E BETTAMIO)

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 2010

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri e testo proposto dalle Commissioni riunite .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 16 maggio 2005 gli stati aderenti al Consiglio d'Europa conclusero a Varsavia una Convenzione diretta a realizzare strumenti normativi e di intervento per la prevenzione del terrorismo, firmata dall'Italia il successivo 8 giugno.

Si tratta di una materia che negli ultimi anni è stata oggetto di una serie di accordi di carattere internazionale, a fronte del costante aggravarsi del fenomeno del terrorismo internazionale; in particolare va ricordata la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, del 1999, che l'Italia ha ratificato con la legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Dopo i drammatici attentati dell'11 settembre 2001, il Consiglio d'Europa è intervenuto con l'emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977, adottato il 15 maggio 2003, cui ha fatto seguito il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, che ha, fra l'altro, apportato significative novelle al titolo I del libro secondo del codice penale.

La Convenzione di Varsavia intende fissare obiettivi e percorsi per un'adeguata politica di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo che, nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non pregiudichi né limiti le libertà fondamentali e il diritto internazionale.

Oltre a stabilire una serie di strumenti di cooperazione fra i paesi firmatari e a indicare misure per la prevenzione del terrorismo, la Convenzione prevede l'introduzione di disposizioni di diritto penale sostanziale.

Il disegno di legge in oggetto, di iniziativa del senatore Li Gotti e di altri senatori, ri-

prendendo un'analogia proposta presentata dal Governo nella scorsa legislatura e non approvata a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, nel ratificare e dare esecuzione alla Convenzione internazionale proponeva una serie di norme di adeguamento del diritto interno.

Nel corso dell'approfondito dibattito svolto davanti alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, molte delle novelle al codice penale proposte dall'originaria formulazione del disegno di legge sono state soppresse, avendo la maggioranza delle Commissioni riunite concordato con l'opinione del Governo, secondo cui le fattispecie previste dalle suddette disposizioni, in particolare per effetto delle modifiche codicistiche derivanti dal citato decreto-legge n. 144 del 2005, siano già sufficientemente disciplinate dalla legislazione vigente.

Pertanto delle sette nuove ipotesi di reato originariamente previste sono sopravvissute, nel testo approvato dalle Commissioni riunite, le seguenti novelle al codice penale:

a) all'articolo 270-*quater*, in materia di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, e all'articolo 270-*quinqies*, in materia di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, è stato ampliato l'ambito dei comportamenti che integrano le fattispecie incriminatrici, aggiungendo ai comportamenti tipizzati (atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, preparazione o uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento dei suddetti atti di violenza ovvero di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, tutti comporta-

menti commessi con finalità di terrorismo) anche il riferimento ad «altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo», ai sensi dell'articolo 270-*sexies*;

b) è stato altresì introdotto l'articolo 270-*septies*, recante «finanziamento di attività terroristica o sovversiva», delitto che viene punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Con l'articolo 5, modificato dalle Commissioni riunite, è stata inoltre introdotta la condizione di procedibilità dell'assenso del

Ministro della giustizia per il perseguimento del delitto di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, commesso dallo straniero in territorio estero a danno dello Stato italiano; tale condizione di procedibilità appare opportuna in relazione al rischio di incidenti diplomatici che possono verificarsi quando i comportamenti ritenuti integrativi della fattispecie criminosa siano compiuti da alte personalità politiche o religiose dello Stato nei quali sono stati consumati.

BALBONI e BETTAMIO, relatori

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**Sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: BATTAGLIA)

16 marzo 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**Sul disegno di legge**

(Estensore: TANCREDI)

6 maggio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LI GOTTI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione medesima.

## Art. 3.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) l'articolo 270-bis è sostituito dal seguente:**

**«Articolo 270-bis. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi lo scopo di compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

## Art. 3.

*(Modifiche al codice penale)*

1. *Identico:*

*soppressa*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri*)

**terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.**

**Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.**

**Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.**

**Nei confronti del condannato è sempre disposta la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»;**

*b)* all'articolo 270-quater, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies»;

*c)* all'articolo 270-quinquies, dopo le parole: «violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «ovvero altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies»;

*d)* dopo l'articolo 270-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-septies. - (*Finanziamento di attività terroristica o sovversiva*) - È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto:

*a)* atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

*a)* *identica;*

*b)* *identica;*

*c)* dopo l'articolo 270-sexies è **inserito il seguente:**

«Art. 270-septies - (*Finanziamento di attività terroristica o sovversiva*). - È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque finanzia, in modo diretto o indiretto, **una o più condotte definite terroristiche o con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri*)

b) taluno dei delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 270-quater, 270-quinquies e 270-octies;

c) taluna delle condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.

Costituisce finanziamento ai sensi del primo comma qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare il compimento di uno dei delitti indicati al primo comma, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione dei reati anzidetti.

**Art. 270-octies. - (Istigazione al terrorismo) - Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-ter, chiunque, attraverso qualsiasi mezzo, pubblicamente distribuisce o altrimenti diffonde messaggi che incitano in modo diretto o indiretto alla commissione di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero al compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies, cagionando il pericolo della commissione degli atti o delle condotte anzidetti, è punito con la reclusione da due a sei anni.**

Ai fini di cui al primo comma, costituiscono atti di incitamento indiretto quelli che esaltano o sostengono obiettivi, metodi o risultati delle associazioni terroristiche di cui all'articolo 270-bis, ovvero che esaltano o sostengono il compimento di condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, ai sensi dell'articolo 270-sexies.

**Art. 270-novies. - (Circostanza aggravante) - Quando un delitto è commesso**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

*Identico».*

*Soppresso*

*Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri*)

con finalità di terrorismo la pena è aumentata fino alla metà.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al primo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

*Art. 270-decies. - (Diminuente speciale) -*  
Le pene previste dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-septies, 270-octies, 280 e 280-bis ovvero per reati commessi con finalità di terrorismo sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, per evitare la commissione di ulteriori reati tra quelli indicati dal presente comma e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei medesimi reati.

Nei casi di cui al primo comma, la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione da quindici a ventuno anni.

Quando ricorre la circostanza di cui al primo comma, non si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 270-novies.»;

e) all'articolo 414, quarto comma, le parole: «delitti di terrorismo o» sono abrogate.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

*Soppresso*

*soppressa*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri*)

Art. 4.

(*Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Il comma 4 dell'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

Art. 5.

(*Condizione di procedibilità*)

1. Il delitto di cui all'articolo 270-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della presente legge commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 6.

(*Abrogazioni*)

**1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:**

***a*) gli articoli 1 e 4 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15;**

***b*) gli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.**

Art. 7.

(*Clausola di invarianza*)

1. Dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

(*Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

*Identico*

Art. 5.

(*Condizione di procedibilità*)

**1. Il delitto di cui all'articolo 414 del codice penale, quando ricorre l'aggravante prevista dal quarto comma della medesima disposizione, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.**

*Soppresso*

Art. 6.

(*Clausola di invarianza*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri*)

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*